

XLVIª SEDUTA

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(29º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1650
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli olii minerali » (734)	Pag.	1652
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori » (745)		1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) » (755)		1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione » (765)		1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio, e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione » (766)		1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini » (767)		1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole » (783)		1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato » (784)		1657

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di 25.000.000 di lire per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative » (785)	1657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia » (786)	1658
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume » (787)	1658
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato » (788)	1660
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di 140.000.000 di lire per l'esecuzione di opere marittime urgenti » (790)	1660
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi » (791)	1660
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal	

fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (792)	1661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero » (793)	1661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (794)	1661
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (795)	1662
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note » (796)	1662
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 » (798)	1666
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale » (814)	1666
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito » (817)	1666
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liquidi" » (736)	1652
MILLOSEVICH	1654
BENNI, <i>Ministro delle comunicazioni</i>	1656
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma » (797)	1662
MAJONI, <i>relatore</i>	1666
PRESIDENTE	1666
(Presentazione)	1650
Relazioni:	
(Presentazione)	1651, 1668
Ringraziamenti	1650
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1659, 1667

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bocciardo per giorni 3; Broglia per giorni 8; Casoli per giorni 6; Conti per giorni 6; De Cillis per giorni 10; Diena per giorni 7; Durini di Monza per giorni 8; Flora per giorni 2; Gazzera per giorni 1; Maury di Morancez per giorni 4; Messedaglia per giorni 6; Miari per giorni 4; Miliani per giorni 1; Montresor per giorni 3; Montuori per giorni 4; Moresco per giorni 1; Raimondi per giorni 2; Sailer per giorni 3; Scipioni per giorni 4; Sitta per giorni 2; Torre per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore, Maresciallo d'Italia, Giardino, ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« 14 dicembre 1935-XIII.

« Nome famiglia ringrazio vivamente V. E. ed Assemblea per commemorazione Maresciallo Giardino. Ossequi devoti.

« Generale GIARDINO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla presidenza.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo:

Modificazione all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa. (852).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854).

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato mediante scambio di Note, in Roma, il

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855).

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte (856).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni (747). — *Rel. FACCHINETTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740). — *Rel. FALCIONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle Scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo (845). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846). — *Rel. CATTANEO GIOVANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei Commissari di leva (774). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente la emissione di una cartolina postale in esenzione

di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale (777). — *Relatore MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del « Sabato Fascista » (799). — *Relatore CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. C. A. I.), con sede in Roma (848). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio dei fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato corporativo (832). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato (837). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C) del regolamento per i lavori del Genio militare (807). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica (813). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (806). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808). — *Rel. COZZA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata (836). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779). — *Rel. CELESIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e la loro riaggregazione a quella di Napoli (801). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718). — *Rel. MILIANI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781). — *Rel. GUADAGNINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840). — *Rel. GUADAGNINI.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali » (N. 734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liquidi" » (N. 736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liquidi" ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente la istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ».

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 24 ottobre 1935 — Anno XIII, n. 1880, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969;

Visto il Regio decreto 1° aprile 1935, n. 412; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria), è istituito l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ». Il Capo dell'Ufficio è nominato con

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

decreto del Ministro per le corporazioni, fra i funzionari di ruolo — gruppo A — del Ministero stesso.

Art. 2. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha il compito di:

a) determinare il fabbisogno nazionale complessivo degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, ivi comprese le necessità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Marina mercantile e delle Ferrovie dello Stato;

b) stabilire l'ordine di preferenza secondo la natura dei consumi e fissare le quantità di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere da distribuire, in relazione alle disponibilità, alle varie Amministrazioni statali ed Enti pubblici ed ai privati; in ogni caso dovrà essere data l'assoluta precedenza al fabbisogno delle Amministrazioni militari;

c) studiare e coordinare le possibilità di approvvigionamento delle varie fonti estere e nazionali degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

d) organizzare all'estero il servizio di informazioni e quello di acquisto dei prodotti suindicati;

e) provvedere, d'accordo od a mezzo degli Enti, Amministrazioni ed Uffici competenti, ad assicurare il servizio dei trasporti marittimi e terrestri (ferroviari ed automobilistici), quello di ricevimento nei porti e quello di custodia degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

f) provvedere a mezzo degli organi competenti al fabbisogno di fusti metallici necessari per la distribuzione;

g) organizzare ed assicurare il controllo delle scorte di riserva obbligatorie;

h) fissare i prezzi di cessione di ciascuna specie di prodotto, anche, se del caso, secondo le singole categorie di consumatori.

Oltre ai compiti su specificati, l'Ufficio speciale deve provvedere a quant'altro ha riferimento all'approvvigionamento degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, esteri e nazionali, ed alla loro distribuzione.

Art. 3. — Il capo dell'Ufficio speciale combustibili liquidi è alla dipendenza del Ministro per le corporazioni, ed è coadiuvato da un Comitato consultivo, nel quale saranno rappresentati i Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni, il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, l'Azienda generale italiana petroli e l'Azienda italiana petroli Albania.

Il Comitato consultivo è convocato e presieduto dal capo dell'Ufficio speciale.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio sulle materie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, e facoltativo in ogni altro caso.

Art. 4. — Per l'esecuzione delle proprie decisioni l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha facoltà di avvalersi di una o più organizzazioni

industriali e commerciali esistenti in Paese, le quali, pertanto, diventano suoi organi esecutivi.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, i rapporti di servizio e quelli economici fra l'Ufficio speciale e gli organi esecutivi di cui sopra, potranno essere determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere occorrenti ai bisogni della Regia marina, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi si avvale dell'organizzazione dell'opera e dei mezzi dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 5. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa il libero commercio di tutti gli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, anche se destinati al rifornimento di navi mercantili ed al consumo nella zona del Carnaro o nel territorio di Zara. È fatta eccezione per la vendita al minuto nella misura che sarà indicata con decreto del Ministro per le corporazioni.

La vendita di tali prodotti sarà continuata da parte delle ditte interessate (esercanti di raffinerie di oli minerali titolari di licenze generali di importazione, grossisti, ecc.), sotto il controllo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi e con le modalità e condizioni che saranno stabilite dall'Ufficio speciale stesso.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta del capo dell'Ufficio speciale, per assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, può anche procedere per via di requisizione.

Art. 6. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi mantiene rapporti con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate, al fine di ottenerne la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 7. — Per il funzionamento dell'Ufficio speciale sarà provveduto, di massima, con personale del Ministero delle corporazioni e con personale militare.

Presso l'Ufficio speciale suddetto potrà essere anche comandato personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e ad Enti comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato, d'accordo con le Amministrazioni ed Enti stessi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni possono essere inoltre assunte in servizio presso l'Ufficio speciale medesimo persone che abbiano speciale competenza nell'industria e nel commercio degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

Per i compiti da svolgere all'estero, l'Ufficio speciale potrà avvalersi, oltre che degli organi, enti, rappresentanze e delegazioni italiane all'estero anche dell'opera di esperti e di missioni speciali.

Gli emolumenti e le competenze spettanti al personale degli enti di cui al secondo comma, saranno a carico degli enti stessi, quelli invece spettanti al personale di cui al terzo e quarto

comma saranno stabiliti di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8. — Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio speciale si provvede con apposito stanziamento da iscriversi con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 4 e dal terzo comma dell'articolo 5, i fondi occorrenti per la gestione saranno fatti affluire ad una contabilità speciale intestata all'Ufficio speciale ed aperta presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Le modalità di gestione per tale contabilità speciale saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

L'entità delle somministrazioni sarà stabilita dal Ministero delle finanze d'accordo col Ministero delle corporazioni, che inoltrerà le richieste, prospettando le necessità.

Art. 9. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, finanze, guerra, marina, aeronautica, comunicazioni, sarà determinato l'ordinamento dell'Ufficio speciale, e quant'altro possa occorrere per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 10. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI REVEL
BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MILLOSEVICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLOSEVICH. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge dovuto, come è evidente, a circostanze contingenti, entra nel quadro generale della politica petrolifera del Regime intorno alla quale nell'attuale momento potranno riuscire opportune le considerazioni che mi accingo a svolgere.

È evidente la necessità, anzi l'opportunità della istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi, esteri e nazionali, i cui compiti, indicati nell'articolo 2, sono la deter-

minazione del fabbisogno nazionale degli oli minerali carburanti e lubrificanti, ivi comprese le necessità delle Forze armate, delle Ferrovie e della Marina mercantile, la distribuzione dei medesimi in relazione alle disponibilità, con assoluta precedenza al fabbisogno delle amministrazioni militari, l'organizzazione dell'approvvigionamento dalle varie fonti estere e nazionali e del controllo delle scorte di riserva obbligatorie, la determinazione dei prezzi di cessione ed altri minori riferentisi agli stessi fini.

Molto opportunamente il relatore senatore Berio pone in luce la facoltà data all'Ufficio nell'articolo 4 di avvalersi delle organizzazioni industriali e commerciali esistenti in Paese, ed a lui mi associo, non solo per le ragioni da lui addotte per evitare la creazione di un nuovo e complesso organismo statale, ma anche per il fatto che l'Ufficio avrà nelle medesime i suoi organi esecutivi, e perciò sotto il suo diretto controllo.

Viene così sottoposto all'esperienza decisiva tutto l'insieme di provvedimenti emanati nel Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che ben può dirsi il codice del petrolio in Italia. L'esperienza odierna non potrà essere completa e definitiva, perchè le organizzazioni, in esso previste e autorizzate, non hanno raggiunto il loro completo sviluppo, ma tuttavia sarà sempre interessante e con ogni probabilità confortante.

Esistevano da tempo in Italia le raffinerie di Fiume e di Trieste nonchè le minori del petrolio emiliano; ma il primo passo verso la creazione di una grande industria di raffinazione in Italia fu fatto con gli impianti di tre grandi stabilimenti di piroschissione residui. (Sostituiamo definitivamente questa parola italianissima a quella esotica di *cracking*, anche perchè meglio risponde all'andamento del fenomeno chimico che si determina nei residui). Ma gli inconvenienti sotto forma di eccessivi guadagni per le società che eseguirono i primi impianti, di rilevanti perdite per l'Erario in conseguenza di mancati introiti di dazio, di rapida riduzione di disponibilità di residui da trattare che veniva a minare le basi stesse della industria si resero così manifesti, che col Regio decreto-legge ricordato furono posti i fondamenti di un'industria di lavorazione a ciclo completo, anche perchè nel frattempo si erano venute maturando condizioni di approvvigionamento sicuro di oli grezzi dall'estero, quali quelli della Prahova in Rumania e, attraverso l'A. G. I. P., di Mossul e quelli Albanesi.

Nello stesso decreto con l'obbligo fatto ai concessionari di depositi di conservare una scorta permanente di prodotti petroliferi in una determinata misura stabilita nel decreto di concessione, e con quello di consentire la priorità nelle forniture ai servizi pubblici, si provvedeva ai bisogni straordinari della Nazione ed ai fini della sua difesa.

L'applicazione pratica della nuova legge richiede naturalmente un tempo abbastanza lungo: le domande sia di licenza d'importazione, sia di

concessioni di stabilimenti di trattamento industriale, passate, come di necessità, al severo vaglio dell'esame di tutte le condizioni prescritte, hanno reso lunga e complessa l'istruttoria.

Si dovette procedere anche ad un'equa distribuzione dei quantitativi da trattare per ciascun stabilimento e portare l'attenzione alla quantità e provenienza di questi quantitativi, alla qualità e quantità dei prodotti derivati, all'ubicazione delle raffinerie e dei depositi. Un esame insomma assai complesso di natura tecnica, economica e politica, nel quale, come è evidente, dovette intervenire la Commissione Suprema di Difesa.

Oggi tale programma è in corso di attuazione. Oltre alle già esistenti, alcune raffinerie a ciclo completo sono in funzionamento o in stato di avanzata costruzione, ed accanto ad esse gl'impianti di pirosolcissione sono ancora in efficienza. Non è opportuno che sia data qui in seduta pubblica indicazione di luoghi e di quantitativi, è opportuna invece l'affermazione sicura che il nuovo ufficio dispone già, e meglio verrà a disporre in un avvenire, assai prossimo, di quei complessi industriali ed economici, che sono i suoi organi esecutivi.

L'aver scartato un sistema di monopolio fu atto di prudenza economica e finanziaria, l'aver in sua vece predisposto un sistema di industria controllata fu atto di preveggenza, che nel momento attuale sta per dare i suoi buoni frutti. Si rafforzi dunque anche per questo lato così delicato della difesa nazionale la nostra fiducia nel senno di Chi ci governa e la nostra ferma decisione di resistenza all'assedio economico.

Voglio, se me lo permettete, onorevoli colleghi estendere un po' il campo delle mie considerazioni, perchè prevedo il vostro naturale desiderio di una parola informata sugli altri mezzi che abbiamo o possiamo avere a nostra disposizione per approvvigionamento di oli minerali.

Le ricerche petrolifere in Italia sono in corso. Vi è noto che il Governo, persuaso che le iniziative private difficilmente avrebbero potuto risolvere l'assillante problema dell'esistenza o meno di grandi quantitativi di petrolio nel sottosuolo italiano, ha affidato all'A. G. I. P. il compito di un piano quinquennale di ricerche con mezzi moderni ed adeguati per le quali ha stanziato un fondo di 90 milioni. L'esecuzione tecnica dei sondaggi è perfetta e si svolge celermente, la prospezione geologica è stata accurata e minuta, la predisposizione dei mezzi di indagine geofisica completa. Soltanto l'A. G. I. P. anzi in Italia in questo momento dispone di una attrezzatura adeguata di questi modernissimi mezzi di indagine mineraria. Dobbiamo esprimere i nostri auguri più fervidi ed appassionato perchè a tanto e sì ordinato sforzo arrida il successo.

Altre ricerche si svolgono in Italia e una modesta produzione si ha anche da alcuni campi dell'Emilia conosciuti da tempo. Questa produzione nazionale ben protetta quando l'aggravio fiscale dei prodotti finiti si basava quasi totalmente sul dazio doganale,

oggi che questo aggravio si basa invece sulla tassa di vendita non trova sufficiente remunerazione. Vero è che se fu accordato un aiuto sotto forma di un premio di lire 65, e rispettivamente di lire 20, per ogni quintale di benzina o di lubrificante prodotto da oli grezzi italiani, ma oltre al fatto che il premio non raggiunge il livello della protezione antecedente in pratica si verifica che, se l'impresa non dispone di raffinerie, il premio va più al raffinatore che al ricercatore. Un lieve ritocco a questa disposizione, che non sarebbe di sensibile aggravio alla finanza dello Stato, si renderebbe opportuno perchè l'alea che corrono i ricercatori è grande, e d'altra parte le loro iniziative vanno incoraggiate. Si è concesso poi di recente un vasto campo di ricerche in Sicilia ad un forte e bene organizzato gruppo straniero che anche nel campo dell'industria della raffinazione si è acquistato benemerente. Le condizioni che ha accettato per lo svolgimento della ricerca danno garanzie per la buona condotta di essa e tutelano ampiamente gli interessi dello Stato.

Tra tante ansiose speranze possiamo segnalare una realizzazione. Il petrolio di Albania, ricercato e trovato da un'impresa parastatale italiana, l'Azienda italiana petroli albanesi, gestita dalle Ferrovie dello Stato. Il campo, benchè non comparabile ai maggiori già noti, rappresenta tuttavia già allo stato attuale — perchè non è da escludere la possibilità della sua estensione — una riserva considerevole di olio grezzo, che, trattato coi moderni processi di idrogenazione, potrà dare alto rendimento di carburante.

Alla creazione di un impianto di idrogenazione provvede appunto un decreto-legge dei giorni scorsi: una volta postisi sulla via dell'idrogenazione, i progressi saranno rapidi e non dovremo considerare troppo remota l'idrogenazione delle nostre ligniti. Non ha forse l'Inghilterra in funzione un impianto di idrogenazione del suo carbon fossile, non lo ha la Germania anche delle sue ligniti? Non è più poesia questa materia: è cosa scientificamente e industrialmente provata. È soltanto questione di costi.

Sotto un particolare punto di vista vanno esaminati tanti altri problemi di olii minerali: quelli dell'olio di scisto, dell'olio di asfalto, del catrame primario che si ottiene dalla distillazione delle ligniti a bassa temperatura, tutti inabborribili con la benzina a 35 centesimi cif Genova, ma tutti degni di serissima considerazione in tempo di guerra economica, di inique sanzioni o, peggio, di minacciato embargo.

Per questa ragione, onorevoli colleghi, è opportuno che il nostro Governo li affronti e li risolva. Li risolva, sia pure con qualche sacrificio per l'Erario aumentando in misura adeguata i premi già in vigore per benzine e lubrificanti ottenuti da rocce asfaltiche, da scisti bituminosi, e dalla distillazione delle ligniti; è opportuno e necessario che si creino delle attrezzature adeguate, anche se non di grande mole, e che si siano mante-

nute in efficienza e aggiornate a tutti i progressi della tecnica in tempi tranquilli. Sono poi da prevedersi ragionevolmente lunghi periodi di tranquillità? In tempi anormali, come questi che la Nazione in mirabile compattezza sta serenamente affrontando, tali attrezzature si potranno rapidamente dilatare e serviranno egregiamente ai bisogni. (*Applausi*).

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Ringrazio l'oratore per le cortesi parole avute per le Ferrovie circa i lavori che esse stanno proseguendo in Albania per la ricerca del petrolio. Posso assicurare il Senato che questi lavori, durati diversi anni, hanno dato ora risultati precisi e maggiori delle previsioni. Essi troveranno, certamente, da parte del Paese un riconoscimento in quanto ci assicureranno una fornitura di petrolio, di diretto sfruttamento, da giacimenti vicini al nostro Paese. Del resto il Consiglio dei Ministri nell'ultima sua tornata ha approvato la costruzione di un impianto di raffineria col sistema di idrogenazione, attraverso il quale questo petrolio albanese sarà utilizzato ad un altissimo rendimento; perchè data la limitata disponibilità in confronto al nostro consumo di petrolio, dobbiamo cercare di ottenere uno sfruttamento massimo del quantitativo a nostra disposizione. Questa raffineria per idrogenazione, in seguito ad esperimenti già fatti, darà la massima utilizzazione alla materia prima albanese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori » (N. 745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) » (N. 755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione » (N. 765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione » (N. 766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi, con le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini » (N. 767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussioni, f. 221.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole » (N. 783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato » (N. 784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite

dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative » (N. 785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia » (N. 786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, che autorizza la spesa di lire 8 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume » (N. 787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei 12 disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brusati.

Carletti, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Faina, Falcioni, Farina, Forges Davanzati, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri.

Imperiali.

Joel, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Mango, Maragliano, Marscalchi Arturo, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spada Potenziani, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Todaro, Tofani, Tolomei, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli olii minerali (734):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto

la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » (736):

Senatori votanti	173
Favorevoli	170
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori (745):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) (755):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione (765):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione (766):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (767):

Senatori votanti	173
Favorevoli	170
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga

delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole (783):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (784):

Senatori votanti	173
Favorevoli	171
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative (785):

Senatori votanti	173
Favorevoli	170
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia (786):

Senatori votanti	173
Favorevoli	172
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume (787):

Senatori votanti	173
Favorevoli	168
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato » (N. 788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII,

n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di Navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140 milioni per l'esecuzione di opere marittime urgenti » (Numero 790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi » (N. 791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII,

n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1462, relativo alla autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1935-XIII

nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero » (793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note » (N. 796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni pri-

vate, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato esecuzione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma » (N. 797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma: 1° Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; 2° Accordo per i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; 3° Accordo per la liquidazione dei crediti commerciali arretrati italiani verso l'Ungheria.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi commerciali italo-ungheresi stipulati in Roma il 18 giugno 1935;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma: 1° Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; 2° Accordo per i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; 3° Accordo per la liquidazione dei crediti commerciali arretrati italiani verso l'Ungheria.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti negli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA HONGRIE POUR LA VALORISATION DU BLE HONGROIS

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE et S. A. SERENISSIME LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE, animés du désir de développer et d'intensifier les rapports économiques entre les deux Pays conformément au programme énoncé dans le Protocole signé à Rome le 17 mars 1934, ont résolu de conclure un nouvel Accord e ce sujet et ont nommé comme Plénipotentiaires:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

S. E. Chevalier BENITO MUSSOLINI, *Chef du Gouvernement, Ministre des affaires étrangères;*

S. A. SERENISSIME LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE:

S. E. le baron FRÉDÉRIC VILLANI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;* lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — L'Accord conclu à Rome le 14 mai 1934 entre l'Italie et la Hongrie pour la valorisation du blé hongrois est renouvelé, à toutes conditions prévues par l'Accord même, pour la période 1^{re} septembre 1935-31 août 1936.

Art. 2. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le 18 juin 1935.

Pour l'Italie

MUSSOLINI

Pour la Hongrie

VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

per *Il Ministro degli affari esteri*

SUVICH.

ACCORD CONCERNANT LA LIQUIDATION DES CREANCES COMMERCIALES ARRIEREES ITALIENNES ENVERS LA HONGRIE

Dans le but de régler la liquidation des créances commerciales italiennes arriérées envers la Hongrie, le Gouvernement Royal hongrois et le Gouvernement Royal italien ont conclu, par l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, l'Accord suivant:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero enregistrera les sommes en liras italiennes encaissées en contrevaieur des achats de blé hongrois effectués par l'Italie à un compte « Liquidation de Créances Arriérées » (compte L.) qu'il ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie. Ces sommes seront affectées à la liquidation dans l'ordre chronologique des versements effectués en Hongrie en paiement de marchandises italiennes importées ou à importer en Hongrie à la suite de contrats conclus avant le 21 juin 1935.

Art. 2. — Dans le cas où il résulterait que la contrevaieur des achats susdits de blé serait supérieure au montant total des créances italiens définis à l'article 1 du présent Accord, les deux Gouvernements se mettront d'accord quant à l'utilisation ultérieure de l'excédent.

Art. 3. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Il pourra être mis en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le 18 juin 1935.

Pour l'Italie

MUSSOLINI

Pour la Hongrie

VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

per *Il Ministro degli affari esteri*
SUVICH.

ACCORD REGLANT LES PAYEMENTS DES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE L'ITALIE ET LA HONGRIE

LE GOUVERNEMENT ROYAL ITALIEN ET LE GOUVERNEMENT ROYAL HONGROIS, desireux de faciliter les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont tombés d'accord pour régler les créances résultant exclusivement d'opérations commerciales entre les deux Pays par le système défini ci-après:

Art. 1. — La contrevaieur des marchandises italiennes importées en Hongrie à la suite de contrats conclus après le 20 juin 1935 devra être versée en pengö, à l'échéance, auprès de la Banque Nationale de Hongrie en faveur des créanciers italiens. La Banque Nationale de Hongrie n'acceptera toutefois ces versements que jusqu'à la limite de ses disponibilités en liras italiennes auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Les versements effectués par les importateurs hongrois auprès de la Banque Nationale de Hongrie n'auront caractère libératoire pour le débiteur qu'au moment où son créancier italien aura reçu le montant de sa créance en liras.

Art. 2. — La contrevaieur des marchandises hongroises autres que le blé importées en Italie devra être versée en liras italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Les sommes ainsi encaissées seront versées à un compte A que l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie. Ces sommes seront

affectées au payement en l'Italie, dans l'ordre chronologique des versements prévus à l'article 1, de dettes hongroises pour marchandises italiennes importées en Hongrie par suite de contrats conclus après le 20 juin 1935.

Les sommes dérivant d'opérations de compensation privée, dont à l'article 4, seront portées à un compte *C* que l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie et seront affectées au règlement de ces opérations.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio ouvrira en outre dans ses livres un compte *B* au nom de la Banque Nationale de Hongrie, destiné à recevoir le pourcentage à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie, prévu à l'article 5.

Les comptes ne portent pas d'intérêt.

La Banque Nationale de Hongrie et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio échangeront des avis réciproques sur les versements reçus avec l'indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon les payements aux créanciers.

Art. 3. — Les dettes dont à l'article 1 et 2 libellées en d'autres monnaies que la lire italienne doivent être transformées en liras sur la base des cours moyens du change à Milan au jour de l'échéance.

Toutefois, s'il s'agissait de dettes libellées en monnaie dont le change en or aurait été suspendu, le règlement par voie de clearing sera appliqué à la condition que les montants de ces dettes soient transformés en liras italiennes, d'entente entre les Parties Contractantes.

Art. 4. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio et la Banque Nationale de Hongrie autoriseront de commun accord des affaires de compensation privée entre marchandises hongroises et marchandises italiennes, à régler par des versements au compte *C* prévus à l'article 2.

Art. 5. — Sur les montants en liras versés à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio aux comptes *A* et *C* un pourcentage à fixer sera tenu à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie. Ces montants en liras peuvent être transformés en d'autres monnaies.

Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent Accord.

Les deux Gouvernements collaboreront réciproquement pour tout ce qui se réfère au fonctionnement régulier de l'Accord même.

La Banque Nationale de Hongrie et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Esterio sont autorisés à conclure les arrangements nécessaires pour assurer l'exécution du présent Accord. Ces arrangements auront la même validité que les dispositions de l'Accord même.

Art. 7. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il pourra être mis en application à titre provisoire par échange de notes.

Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes ne l'aura dénoncé. Cette dénonciation pourra avoir lieu avec un avis préalable d'un mois. Toutefois, les deux Parties contractantes n'auront pas la faculté de se valoir de la dénonciation qu'à partir de trois mois après la mise en vigueur, même provisoire, de l'Accord.

En cas de dénonciation il est entendu que les importateurs de l'un des deux Pays, en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaletur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'amortissement total des créances correspondant à ce solde.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome le 18 juin 1935.

Pour l'Italie

MUSSOLINI

Pour la Hongrie

VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

per Il Ministro degli affari esteri

SUVICH.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Discussioni, f. 222

MAJONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJONI, *relatore*. Il disegno di legge, che è sottoposto ai vostri suffragi, non ha per sé stesso una particolare importanza; così è di altro disegno che vi verrà prossimamente presentato. Però la vostra attenzione deve essere richiamata sul fatto che i due Paesi che hanno concluso l'Accordo contemplato nei provvedimenti sono l'Ungheria e l'Austria. Mai come oggi, dopo la conflagrazione mondiale, questi due Paesi, che abbiamo trovato di fronte sui campi insanguinati dell'onore, mai come oggi, essi sono stati circondati da tanta calda simpatia da parte nostra: e vi hanno diritto perché con la stessa lealtà con la quale si sono misurati contro di noi, essi, nell'iniqua campagna sferrataci contro, si sono schierati al nostro fianco.

Credo perciò di interpretare il sentimento e il pensiero di voi tutti, onorevoli colleghi, nell'esprimere il profondo apprezzamento dell'Alta Assemblea per questo nobile e coraggioso atteggiamento loro che non deve né può essere dimenticato. (*Applausi generali*).

PRESIDENTE. Il Senato ha dimostrato col suo applauso unanime di condividere pienamente i sentimenti espressi dall'onorevole senatore Majoni.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 » (N. 798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito » (N. 817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brusati.

Calisse, Canevari, Carletti, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Faina, Falcioni, Farina, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mango, Manzoni, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montefinale, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato (788):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti (790):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi (791):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (792):

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero (793):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (794):

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (795):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note (796):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma (797):

Senatori votanti	172
Favorevoli	170
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 (798):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale (814):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizza-

zione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817):

Senatori votanti	172
Favorevoli	166
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Valagussa, Antona Traversi, Gatti Salvatore, Cogliolo, Cattaneo Giovanni, Gualtieri e Foschini a presentare alcune relazioni.

VALAGUSSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampole e dei recipienti di vetro neutro (831).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (841).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle salme dei Caduti in guerra (770).

GATTI SALVATORE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concer-

nente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Valagussa, Antona Traversi, Gatti Salvatore, Cogliolo, Cattaneo Giovanni, Gualtieri e Foschini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 17 dicembre 1935-XIV, 30° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica (711);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla registrazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati (715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (717);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli (733);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza (744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche per i ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma (768);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva (774);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale (777);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori (780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista (799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza (818);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1935

comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846).

La seduta è tolta (ore 17,15).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti